

**buscemi**

**Da:** <farmaciatriolo@alice.it>  
**A:** <sbuscemi@unipa.it>  
**Data invio:** lunedì 13 dicembre 2010 18.49  
**Oggetto:** obiezione di coscienza

L'obiezione di coscienza del farmacista si pone, a livello di legislazione ordinaria, in modo parzialmente diverso rispetto a quello del medico, mentre, a livello di principi costituzionali, si pone esattamente nello stesso modo. Per questa ragione sarebbe auspicabile un intervento legislativo che adegui la legislazione ordinaria ai principi costituzionali.

La Corte Costituzionale, prima dei vari interventi legislativi, ha sancito che l'obiezione di coscienza è tutelata dall'art. 2 della Costituzione, il quale stabilisce i diritti inviolabili della persona umana. Il legislatore ordinario ha applicato questo principio al medico con la legge 194 sull'interruzione di gravidanza, che gli riconosce il diritto a non partecipare a tale interruzione di gravidanza per motivi di coscienza; viene spontaneo chiedersi perché al farmacista non venga riconosciuto lo stesso diritto: il diritto cioè all'obiezione di coscienza!

Vediamo in sintesi le tesi contrarie all'obiezione di coscienza del farmacista: Il farmacista non ha il diritto alla obiezione di coscienza in quanto il suo dovere è quello di fornire, ad esibizione di ricetta medica, il farmaco prescritto.

Il farmacista quando esita il farmaco non decide l'uso dello stesso, né per quale scopo deve essere assunto.

Entrambe le tesi sono facilmente criticabili specie nel caso di farmaci non polivalenti, il cui fine non può che essere l'interruzione di gravidanza e pertanto il farmacista, nell'esitare il farmaco, partecipa a pieno titolo esattamente come il medico; ritorna quindi prepotentemente la domanda: perché al farmacista non viene riconosciuto lo stesso diritto?

Questi argomenti valgono a livello dei valori costituzionali, perché oggi la legge non stabilisce lo stesso diritto al farmacista. Pertanto, senza una legge, il giudice dovrebbe decidere sempre allo stesso modo riferendosi ai valori costituzionali, ma come sappiamo la giurisprudenza in Italia non è diversa solo tra giudici diversi, ma addirittura in sezioni diverse della stessa corte di cassazione.

Infine parliamo di alcune problematiche in cui incorre il farmacista obiettore di coscienza nell'esercizio della sua professione:

Intanto sarebbe tenuto a comunicare la sua posizione di obiettore di coscienza agli organi competenti

Inoltre, il farmacista può essere titolare o dipendente di farmacia o ente pubblico. Nel caso di obiettore di coscienza titolare la legge garantisce lui ma non i suoi dipendenti che non abbiano comunicato la propria posizione e questi non possono approvvigionarsi dei farmaci interessati e quindi non esitarli; resta sempre il dubbio, in una controversia giudiziaria, se è però obbligato, a richiesta, a reperire il farmaco.

Nel caso in cui il farmacista obiettore sia dipendente (privato o pubblico) il titolare o superiore dovrà riconoscergli il diritto a non esitare il farmaco senza per questo discriminarlo, delegando quindi un collega ad espletare il servizio.,

Inviato dalla nuova Alice mail